Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 novembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1972, n. **652.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnarsi alla cattedra di « Patologia vegetale » della facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Bologna il 12 novembre 1971, tra l'Università di Bologna e la locale camera di commercio, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Patologia vegetale » della facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Art. 3.

I contributi annui a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Bologna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Bologna si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1972

LEONE

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 129. — CARUSO

Repertorio n. 2061

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione con la camera di commercio di Bologna per la istituzione di un posto di ruolo di assistente alla prima cattedra di patologia vegetale della facoltà di agraria.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1971 (millenovecentosettantuno), oggi 12 (dodici) del mese di novembre, alle ore 16;

12 novembre 1971

in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta;

alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, impiegato;

Fantini Gino, nato il 18 maggio 1923 a Bologna ed ivi residente, impiegato;

si sono personalmente costituiti i signori:

Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore dell'Università degli studi di Bologna, presidente del consiglio di amministrazione della medesima, e come tale suo legale rappresentante, a ciò espressamente autorizzato dal consiglio stesso con delibera in data 18 ottobre 1971, che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Stagni prof. Ernesto, nato a Bologna il 21 luglio 1914, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di Bologna, al presente atto espressamente autorizzato con delibera della giunta camerale in data 23 novembre 1970, n. 544, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 luglio 1971 n. 297713, che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

P r e m e s s o

che il consiglio della facoltà di agraria, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'università, con deliberazioni in data 18 ottobre, 21 ottobre e 18 ottobre 1971, allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere *C*), *D*) ed *A*) già citata, ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole all'istituzione del posto di ruolo di assistente alla I cattedra di patologia vegetale;

che i consigli di amministrazione dell'università e dell'ente finanziatore, con deliberazioni rispettivamente in data 18 ottobre 1971 e 23 novembre 1970, già allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere *A*) e *B*), hanno approvato la stipulazione del presente atto, ciascuno nell'ambito della propria competenza;

Mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate e costituite;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la I cattedra di patologia vegetale della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna è istituito, con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, a' sensi dell'art. 1 (sub 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di ruolo di assistente destinato all'attività del Centro di conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli (CRIOF), in aggiunta ai posti già assegnati alla cattedra stessa.

Art. 2.

L'ente finanziatore si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente universitario di ruolo;

b) lire 560.000 (cinquecentosessantamila), pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ente finanziatore si impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ente finanziatore predetto si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nella stessa lettera *b*) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere versati in unica soluzione dall'ente finanziatore all'Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di asistente di cui alla presente convenzione.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì, con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità, a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di assistente alla I cattedra di patologia vegetale e si intende tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdettata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora non venga disdettata a' sensi dell'art. 6;

b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi, a' sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'Ente finanziatore, per il mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 8.

La presente convenzione è esente da tassa di registro, a' sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1959, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alle volontà loro e degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

Il presente atto consta di n. 2 (due) fogli di carta bollata, scritti su n. 7 (sette) facciate e metà dell'ottava.

Tito CARNACINI
Ernesto STAGNI
Adriano FIORE, *teste*
Gino FANTINI, *teste*
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, *Ufficiale rogante*

Registrato a Bologna il 18 novembre 1971. Atti pubblici n. 2861. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1972.

Nomina di membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1971, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali il dott. Giuseppe Cipolletta ed il dott. Guido Caldone Firrao;

Visti i successivi decreti 22 gennaio 1971, 9 novembre 1971 e 18 luglio 1972 con i quali si è provveduto alla sostituzione del presidente e di sei membri di detto consesso;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dottor Giuseppe Cipolletta, presidente di sezione della Corte dei conti, il quale è stato destinato ad altro incarico, nonchè alla sostituzione del dott. Guido Caldone Firrao, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti e dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, rispettivamente con le note n. 2453/9 del 22 luglio 1972 e n. 5162/B/5 del 22 aprile 1972;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente provvedimento sono chiamati a far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in qualità di membri, i signori:

Relleva dott. Mario, consigliere della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Giuseppe Cipolletta;

Cantarini dott. Fernando, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in sostituzione del dott. Guido Caldone Firrao.

I predetti membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra resteranno in carica, semprechè permangano nei loro confronti le condizioni di legge, fino al 28 febbraio 1973 ed anche oltre tale termine fino a quando non subentreranno i successori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1972
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 377

(12009)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche richieste presso le accettazioni pubbliche dai familiari per corrispondere con gli emigrati italiani nella Repubblica federale tedesca, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera e Gran Bretagna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del codice P.T approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Vista la raccomandazione T/Tg-Tph 4 (Interlaken 1968) approvata dalla commissione « Telecomunicazioni » della Conferenza europea delle amministrazioni PP.TT. (C.E.P.T.), con la quale si da mandato alle singole amministrazioni di fissare le proprie tasse di percezione per le relazioni internazionali tra i Paesi della C.E.P.T applicando alle tasse di ripartizione un coefficiente fino ad un massimo di 1,5;

Considerata l'opportunità di applicare per un congruo periodo, in occasione delle festività più importanti o di particolari circostanze, una tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche richieste presso le accettazioni pubbliche dai familiari per corrispondere con gli emigrati italiani nella Repubblica federale tedesca, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera e Gran Bretagna;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente al periodo 26 marzo-14 maggio 1972, e per l'avvenire in occasione delle festività natalizie e pasquali (rispettivamente 30 e 15 giorni) per le comunicazioni telefoniche richieste presso i posti telefonici pubblici, previa esibizione di attestato rilasciato dal comune interessato, dai congiunti per corrispondere con gli emigrati italiani nella Repubblica federale tedesca, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera e Gran Bretagna le tariffe per minuto con un minimo di tre minuti sono fissate come segue:

verso la Repubblica federale tedesca ed il Lussemburgo L. 177, soprattassa per le comunicazioni personali L. 344;

verso la Francia dalla 1ª zona italiana alla 1ª zona francese L. 111, soprattassa per comunicazioni personali L. 212; dalla 1ª zona italiana verso la 2ª zona francese L. 144, soprattassa per comunicazioni personali L. 278; dalla 2ª zona italiana alla 1ª zona francese L. 144, soprattassa per comunicazioni personali L. 278; dalla 2ª zona italiana verso la 2ª zona francese L. 177, soprattassa per comunicazioni personali L. 344;

verso il Belgio, l'Olanda e la Gran Bretagna L. 189, soprattassa per comunicazioni personali L. 368;

verso la Svizzera a tariffa preferenziale L. 66, soprattassa per comunicazioni personali L. 122; dalla 1ª zona italiana L. 89, soprattassa per comunicazioni personali L. 168; dalla 2ª zona italiana L. 122, soprattassa per comunicazioni personali L. 234.

Alle predette tariffe deve essere aggiunta l'imposta telefonica unica.

Le comunicazioni di cui al presente articolo sono escluse dall'applicazione della tassa di cabina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 36 *Poste e telecom., foglio n.* 43

(12057)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1972.

Istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria a Eisenstadt (Austria).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della collettività italiana in Austria;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Eisenstadt (Austria) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Vienna e con la seguente circoscrizione territoriale: il Burgenland.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 358, *foglio n.* 56

(12053)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1972.

Sostituzione di due membri in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto;

Viste le note n. 12464 e n. 13012 del 18 e 28 luglio 1972 della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, con cui richiede la sostituzione del dott. Giambattista Ruzzenenti, membro effettivo e rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, perchè dimissionario, con il dott. Giordano Coen Giordana, attualmente membro supplente dell'organo stesso, e la nomina, al posto di quest'ultimo, del geom. Stefano Cantorelli;

Decreta:

Il dott. Giordano Coen Giordana ed il geom. Stefano Cantarelli sono nominati, rispettivamente, membri effettivo e supplente, quali rappresentanti dei lavoratori, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1972

Il Ministro: COPPO

(12056)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria;

Vista la nota n. 1005 dell'8 settembre 1972 della Federbraccianti con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del sig. Serafino Pesce, membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Carmelo Ferrari;

Decreta:

Il sig. Carmelo Ferrari è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Serafino Pesce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12055)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Determinazione dell'ammontare del « fondo di garanzia », di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 917, del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 917;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza del Monte dei Paschi di Siena;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ammontare del « fondo di garanzia » di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 917, citata in premessa è determinato in lire un miliardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12125)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 13 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12052)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1972.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 5/825 del 23 settembre 1972 dello ufficio veterinario provinciale di Pescara con la quale si chiede per il territorio della provincia di Pescara il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Pescara è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Pescara è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12010)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1972.

Determinazione dell'ente tenuto ad erogare l'assistenza di malattia agli ex detenuti titolari di pensione maturata per attività lavorativa svolta durante i periodi di detenzione o di internamento in casa di pena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visti gli articoli 22, 23 e 25 del vigente codice penale per quanto concerne l'obbligo del lavoro negli stabilimenti di pena;

Considerato che per i titolari di pensione derivante da attività lavorativa svolta durante i periodi di detenzione o d'internamento, che siano posti in libertà per fine della pena, per grazia o altri provvedimenti di clemenza, per termine della misura di sicurezza detentiva o della carcerazione preventiva, non è possibile stabilire l'Ente presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento, in quanto non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'attività lavorativa espletata;

Visto l'art. 7, secondo comma, della predetta legge n. 692 del 1955;

Decreta:

I titolari di pensione derivante da attività lavorativa svolta durante i periodi di detenzione o di internamento, che siano posti in libertà per fine della pena, per grazia o altri provvedimenti di clemenza, per termine della misura di sicurezza detentiva e della carcerazione preventiva, sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1972

Il Ministro: COPPO

(12084)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi degli olii e grassi », supplemento n. 3.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme pel funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visto l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 19 giugno 1959, con il quale sono stati approvati i « metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi »;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi » descritti nel volume supplemento n. 3 del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la sanità
GASPARI

(12207)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 209.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 novembre 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1972
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 45

(12270)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Berti, console onorario di Danimarca a Firenze.

(12068)

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Pastega, console dell'Uruguay a Venezia.

(12069)

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lucindo Almeida Teran, console generale dell'Equatore a Genova.

(12070)

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alan H. Dodds, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(12071)

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John R. Davis, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

(12072)

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John J. Joule, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(12073)

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Clarence E. Pierce, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(12074)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Onorificenza al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti ed in particolare dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

COGHI Matilde, componente del consiglio di patronato di Sanremo.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro: GONELLA

(12063)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1972, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 681.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12167)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre successivo, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 282, è stato respinto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 27 maggio 1971 dall'ex direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mazziotti dott. Donato avverso il provvedimento di cui alla nota n. 34088/69 del 7 maggio 1971 intesa a comunicargli che l'amministrazione, in adesione alla deliberazione n. 428 emessa dalla Sezione del controllo della Corte dei conti, nella seduta del 19 maggio 1970, aveva ritirato, per l'annullamento, il decreto ministeriale 8 maggio 1969, n. 29002, con il quale veniva disposta la promozione del dott. Mazziotti a Ispettore generale del predetto ruolo direttivo.

(12059)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1972, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 264, è stato rigettato, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 19 agosto 1969 dal direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Buttinelli dott. Pietro avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitógli dal consiglio di amministrazione per l'anno 1967.

(12060)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1972, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 263, è stato respinto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 22 febbraio 1969 dal direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mari dott. Armando avverso il giudizio definitivo di « ottimo » attribuitogli dal consiglio di amministrazione sul rapporto informativo relativo all'anno 1967.

(12061)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Milano n. 5022-2ªS, in data 15 maggio 1972, l'Università cattolica del S. Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Anselmi Giovanna consistente in beni immobili del periziato valore di L. 4.530.000.

(12062)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Liquidazione di indennizzo risarcitorio dovuto per terreni illegittimamente scorporati in sede di applicazione delle leggi di riforma fondiaria (art. 2-terdecies della legge 4 agosto 1971, n. 592).

Ente Fucino Ente di sviluppo in Abruzzo

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, n. 18482, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1972, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 193, è stato autorizzato il pagamento della somma di L. 368.843.637 (lire trecentosessantottomilioniottocentoquarantatremilaseicentotrentasette) per l'indennizzo risarcitorio — sorta capitale — riconosciuto alla ditta TORLONIA p.pi Alessandro, Anna Maria e Giulia, germani del fu Carlo, e p.pe Alessandro, predetto, quale erede del patrimonio destinato al nascituro dai defunti p.pi Alessandro e Anna Maria TORLONIA, in forza di atti di transazione — conseguenti alla decisione della Corte costituzionale n. 25/1961 in data 12 luglio 1961, che ha dichiarato l'incostituzionalità dei decreti presidenziali appresso specificati, con i quali sono stati espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, i terreni siti rispettivamente in agro dei comuni di Aielli, Avezzano, Cerchio, Ortucchio, Pescina-S. Benedetto dei Marzi, Celano, Luco dei Marzi e Trasacco (provincia di L'Aquila) — stipulati tra la summenzionata ditta e l'Ente Fucino — Ente di sviluppo in Abruzzo, destinatario dei detti terreni, quale successore dello originario espropriante Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nonchè tra lo stesso Ente Fucino e la S.p.a. Zuccherificio di Avezzano, con sede in Roma, acquirente di parte dei terreni più volte citati:

D.P.R. 30 agosto 1951, n. 904, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1951;

D.P.R. 30 agosto 1951, n. 905, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1951;

D.P.R. 30 agosto 1951, n. 906, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1951;

D.P.R. 30 agosto 1951, n. 907, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1951;

D.P.R. 30 agosto 1951 n. 908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1951;

D.P.R. 30 agosto 1951, n. 933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1951;

D.P.R. 2 ottobre 1952, n. 1299, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 1952;

D.P.R. 2 ottobre 1952, n. 1300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 1952.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati liquidati gli interessi di ritardato pagamento relativi alle transazioni sopra menzionate, nella misura di L. 186.144.784 (lire centottantaseimilionicentoquarantaquattromilasettecentottantaquattro).

Le somme predette, ammontanti a L. 554.988.421 (lire cinquecentocinquantaquattromilioni novecentottantottomila quattrocentoventuno), vengono corrisposte in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per il valore nominale arrotondato a lire 554.985.000 (lire cinquecentocinquantaquattromilioni novecentoottantacinquemila) ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1972, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5, ultimo comma, e 8, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Roma, addì 31 ottobre 1972

(12058)

Sostituzione del segretario del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Con decreto in data 26 ottobre 1972, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha provveduto a nominare segretario del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, l'ispettore generale dott. Gerolamo Morando, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Corrado Montoneri, collocato in quiescenza.

(12093)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1880/72, n. 1904/72, n. 1922/72 e n. 1997/72.

(in unità di conto (u.c.) per 100 kg. 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni			
		Dall'1-9-72 al 4-9-72	Dal 5-9-72 al 6-9-72	Dal 7-9-72 al 19-9-72	Dal 20-9-72 al 30-9-72
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	7,043	7,043	5,693	5,693
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	4,789	4,789	3,871	3,871
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	8,554	8,554	7,834	7,834
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	4,847	4,847	4,439	4,439
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	6,180	6,180	5,480	5,480

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni			
		Dall'1-9-72 al 4-9-72	Dal 5-9-72 al 6-9-72	Dal 7-9-72 al 19-9-72	Dal 20-9-72 al 30-9-72
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	5,297	5,297	4,697	4,697
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	3,840	3,840	3,405	3,405
11.01 F	Farina di riso	4,810	4,810	4,810	4,810
11.01 H	Farina di miglio	3,073	3,073	3,073	3,073
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	7,277	7,277	5,882	5,882
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	4,789	4,789	3,871	3,871
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	8,554	8,554	7,834	7,834
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	4,847	4,847	4,439	4,439
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1)	7,945	7,945	7,045	7,045
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1)	7,062	6,180	5,480	5,480
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,297	5,297	4,697	4,697
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,810	4,810	4,810	4,810
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	7,043	7,043	5,693	5,693
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	4,789	4,789	3,871	3,871
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,514	4,514	4,134	—
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	7,603	7,603	6,963	6,963
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (2)	4,847	4,847	4,439	4,439
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	7,043	7,043	5,693	5,693
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	4,789	4,789	3,871	3,871
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	8,078	8,078	7,398	7,398

ro 'latura ıta ıtuzıonı	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni			
		Dall'1-9-72 al 4-9-72	Dal 5-9-72 al 6-9-72	Dal 7-9-72 al 19-9-72	Dal 20-9-72 al 30-9-72
) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	4,847	4,847	4,439	4,439
ı) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²)	6,316	6,316	5,602	5,602
(a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (³)	9,390	9,390	7,590	7,590
(b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (³)	7,512	7,512	6,072	6,072
	Cereali perlati d'avena (³)	4,847	4,847	4,439	4,439
	Cereali solamente spezzati di segala	5,350	5,350	5,350	5,350
) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	7,043	7,043	5,693	5,693
) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	4,789	4,789	3,871	3,871
) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	9,504	9,504	8,704	8,704
) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	7,603	7,603	6,963	6,963
) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	4,847	4,847	4,439	4,439
[I c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	7,062	7,062	6,262	6,262
[I c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	5,738	5,738	5,088	5,088
[I c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	4,855	4,855	4,305	4,305
·) 1	Fiocchi di riso	4,810	4,810	4,810	4,810
	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	3,468	3,468	2,856	2,856
	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,335	4,335	4,335	4,335
	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,397	2,397	2,397	2,397
	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,548	1,548	1,373	1,373
	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,104	1,104	0,979	0,979
	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	11,022	11,022	9,776	9,776
)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,235	8,235	7,304	7,304
ı)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,357 8,772 (⁵)	8,357 8,772 (⁵)	6,755 7,170 (⁵)	6,755 7,170 (⁵)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni			
		Dall'1-9-72 al 4-9-72	Dal 5-9-72 al 6-9-72	Dal 7-9-72 al 19-9-72	Dal 20-9-72 al 30-9-72
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,244 6,554 (5)	6,244 6,554 (5)	5,047 5,357 (5)	5,047 5,357 (5)
11.07 B	Malto torrefatto	7,277 7,638 (5)	7,277 7,638 (5)	5,882 6,243 (5)	5,882 6,243 (5)
11.08 A I	Amido di granturco	2,027	2,027	1,222	1,222
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,795	3,795	2,255	2,255
11.08 A IV	Fecola di patate	2,027	2,027	1,222	1,222
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,027	2,027	1,222	1,222
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	6,900	6,900	4,100	4,100
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,644	2,644	1,594	1,594
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,027	2,027	1,222	1,222
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,644	2,644	1,594	1,594
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,027	2,027	1,222	1,222
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,224	1,224	1,056	1,056
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,224	1,224	1,056	1,056
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,224	1,224	1,056	1,056
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,224	1,224	1,056	1,056
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23,02 A II a)	1,224	1,224	1,056	1,056
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	2,518	2,518	1,518	1,518

(1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(5) Tale importo è applicabile solo alle esportazioni di malto d'orzo effettuate conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1502/72 della Commissione, del 13 luglio 1972, relativo all'esportazione di malto esportato all'inizio della campagna di commercializzazione 1972/1973.

(11835)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di centoventi allievi ufficiali piloti di complemento Anno 1972

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di centoventi allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti con possibilità di transitare, ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 989, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare della A.M. (vedi all. 3);

d) non abbiano adempiuto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'A.M. o per sottufficiali piloti;

f) non siano stati giudicati non in possesso della piena attitudine al pilotaggio militare presso una scuola di pilotaggio dell'A.M.;

g) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500, dovrà essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª divisione concorsi 3ª sezione 00100 Roma.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere dopo il loro congedamento, agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 1° reparto 2ª divisione concorsi 3ª sezione 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti, il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati, debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titolo di studio superiore a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere presi in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove essi non siano accompagnati dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso rilasciata dal competente aero-club, con specifica delle ore di volo effettuate.

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'A.M. rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2) su carta da bollo da L. 500.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito al precedente art. 3.

Per le domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera fóglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento dell'idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli Istituti medico-legali dell'A.M. che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo distinto in tre categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie le autorità stesse indicheranno inoltre un punteggio come segue:

ottimo: da 21 a 30 punti;
buono: da 11 a 20 punti;
sufficiente: da 1 a 10 punti.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro documento di riconoscimento pena l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti sanitari;

2) al titolo di studio;

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119; oppure di un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, secondo criteri di equivalenze stabiliti dalla commissione giudicatrice, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni legislative;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 15 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) punti 5 ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici di Stato;

c) punti 0,50 per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato, fino alla data di scadenza del concorso, con un massimo di 1,50 punti;

d) da 1 a 5 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari;

i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano concorso alla leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 500 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abili arruolati », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *g*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle Scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a Sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti della A.M., od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale ed adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Art. 14.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'inoltro al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 395

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi
Viale dell'Università, 4 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di abitante a (1) (provincia di .) via numero codice di avviamento postale chiedo di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);
di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) ;
di non aver riportato condanne penali (3) ;
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto o Scuola di nell'anno ;
di trovarmi nella seguente posizione militare (4)

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1)
2)
3)
ecc.

Firma . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)

---

(1) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dello aspirante non corrisponda con quella dell'aspirante stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di incorporazione.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO 2

COMUNE DI

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne
su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco)

L'anno e questo dì . del mese di è comparso avanti di me sindaco del comune suddetto il sig. (1) . del minorenne (2) il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

Il

Il dichiarante
. . .

Il Sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore, tutore o curatore.

(2) nome e cognome del concorrente.

N. B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

ALLEGATO 3

Requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali richiesti per la ammissione al corso allievi ufficiali di complemento della Arma aeronautica, ruolo naviganti.

I requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali per l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S. 2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalia della percezione dei colori;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria);

la non completa integrità della funzione uditiva.

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

(12077)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1972, n. **13**.

Esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali ed ordinamento del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO)

Art. 1.

(*Esercizio delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli enti locali*)

La regione esercita le funzioni di controllo sugli atti delle provincie, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti ospedalieri e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nei modi e a mezzo degli organi previsti nella presente legge e nelle leggi dello Stato.

Art. 2.

(*Comitato regionale di controllo*)

Il controllo sugli atti delle provincie e degli enti ospedalieri regionali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere interprovinciale è esercitato dal comitato regionale di controllo, con sede a L'Aquila.

Art. 3.

(*Sezioni provinciali del comitato regionale*)

Il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi tra comuni e degli enti ospedalieri provinciali e di zona nonchè degli E.C.A. e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provinciali e locali, è esercitato, in forma autonoma, dalle sezioni provinciali del comitato regionale di controllo con sede a L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti.

Con successivo provvedimento legislativo verranno stabilite le norme per l'esercizio del controllo in forma ulteriormente decentrata.

Art. 4.

(*Controllo su aziende e su altri enti*)

Il comitato e le sezioni di controllo esercitano, secondo le rispettive competenze, il controllo, già svolto dagli organi dello Stato, sugli atti delle aziende e degli enti di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici esercizi da parte dei comuni, delle province e dei loro consorzi, nei limiti di cui al richiamato decreto legge e con le modalità fissate dalla presente legge.

Il comitato di cui all'art. 2 esercita, altresì, le funzioni di controllo che verranno trasferite dallo Stato alle regioni sugli atti di altri enti locali che svolgono la loro attività nel territorio di più province in armonia con i principi della normativa statale.

Negli altri casi tali funzioni sono esercitate dalle sezioni di cui all'art. 3.

Art. 5.

(*Nomina e organizzazione del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo*)

Il comitato e le sezioni provinciali sono nominati dal Presidente della giunta regionale.

Con lo stesso decreto, o con separati decreti, il Presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa, fissa la data di inizio dell'esercizio dell'attività di controllo, dandone comunicazione, in pari data, al Consiglio regionale.

Nella prima seduta, il comitato e ciascuna sezione eleggono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta i rispettivi presidenti tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale.

Se, dopo due votazioni, nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta, è eletto presidente chi ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Con separate votazioni il comitato e ciascuna sezione eleggono, con le modalità di cui ai precedenti commi, i rispettivi vice presidenti tra i detti membri effettivi.

Art. 6.

(*Il presidente del comitato e delle sezioni provinciali di controllo*)

Il presidente del comitato e i presidenti delle sezioni provinciali rappresentano gli organi che presiedono, li convocano, ne assicurano la regolare attività, distribuendo il lavoro tra i componenti e sovraintendono agli uffici.

Essi provvedono alla sostituzione con membri supplenti dei componenti effettivi impediti o assenti con le modalità previste dall'art. 13.

I presidenti, sentiti i rispettivi collegi, trasmettono al Presidente della giunta regionale una relazione quadrimestrale sulla attività svolta, precisando il numero delle pratiche trattate, con l'indicazione dei provvedimenti adottati e segnalando eventualmente le inadeguatezze delle norme vigenti rispetto al nuovo tipo di controllo.

Il Presidente della giunta regionale trasmette detta relazione, con le eventuali osservazioni della giunta, al Consiglio regionale.

Art. 7.

(*Sostituzione del presidente*)

Il vice presidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il presidente del rispettivo collegio

Il vice presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal terzo esperto.

Art. 8.
(*Segreteria del comitato e delle sezioni di controllo*)

Le funzioni di segreteria del comitato e di ciascuna delle sezioni sono svolte da funzionari della Regione designati dal Presidente della giunta regionale.

Il segretario assiste alle sedute con funzione verbalizzante, cura gli adempimenti preliminari alla funzione di controllo e dirige i relativi servizi.

Il personale, fermo restando il rapporto organico con la Regione, attua le direttive funzionali del comitato e delle sezioni provinciali.

In caso di assenza o di impedimento, il segretario è sostituito da un altro funzionario addetto al collegio, designato dal Presidente della giunta regionale.

Art. 9.
(*Sostituzione dei membri del comitato e delle sezioni di controllo*)

I membri eletti del comitato e delle sezioni di controllo rimangono in carica, dopo lo scioglimento del Consiglio regionale, fino alla nomina dei loro successori.

Quando si verifichino vacanze fra i membri effettivi o supplenti per dimissioni o altro motivo, si provvede alle sostituzioni mediante elezione, designazione e nomina da parte del rispettivo organo competente, fermo restando, per l'elezione degli esperti, il principio della rappresentanza della minoranza.

Art. 10.
(*Indennità ai membri del comitato e delle sezioni di controllo*)

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute ai membri elettivi del comitato o delle sezioni di controllo spetta un gettone di presenza di L. 20.000 (ventimila).

Il gettone di presenza spettante ai presidenti del comitato regionale e delle sezioni provinciali e ai vice presidenti in caso di assenza o di impedimento del presidente, è fissato in L. 25.000 (venticinquemila).

Per i gettoni e le indennità dovuti agli altri componenti si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 11.
(*Convocazione del comitato e delle sezioni di controllo*)

Il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo si riuniscono nei giorni e nelle ore fissati all'inizio di ciascun anno dai rispettivi presidenti, sentito il collegio.

Il segretario, almeno 48 ore prima, comunica a ciascun membro effettivo e supplente l'ordine del giorno della seduta.

Copia dell'ordine del giorno è comunicato anche al Presidente della giunta regionale.

I presidenti, o in loro assenza e impedimento i vice presidenti, in caso di urgente e improrogabile necessità da risultare nell'avviso di convocazione, sono autorizzati a riunire, in via straordinaria, il comitato o le sezioni.

L'avviso di convocazione, anche telegrafico o telefonico, deve essere fatto almeno 12 ore prima.

Art. 12.
(*Sedute del comitato e delle sezioni di controllo*)

Le sedute del comitato e delle sezioni non sono pubbliche.

Per la validità delle deliberazioni del comitato e delle sezioni provinciali è richiesto l'intervento o la presenza alla votazione di almeno quattro membri.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta di voti, espressi in modo palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della seduta.

Alle sedute degli organi di controllo debbono essere invitati e possono partecipare i membri supplenti; questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire il rispettivo membro effettivo.

I componenti debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione e alla deliberazione concernente atti riguardanti interessi propri o di parenti e affini entro il quarto grado, o di enti pubblici e privati dei quali siano amministratori.

Art. 13.
(*Verbale delle sedute*)

Il segretario redige il verbale della seduta.

Il verbale deve indicare i partecipanti e contenere l'elenco degli atti esaminati e dei provvedimenti adottati. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ogni membro può chiedere l'inserimento a verbale del proprio motivato dissenso.

Art. 14.
(*Esame collegiale di questioni comuni*)

Al fine di pervenire all'individuazione di criteri unitari del controllo, il presidente del comitato regionale può convocare i presidenti delle sezioni provinciali per un esame collegiale delle diverse questioni.

Art. 15.
(*Organizzazione degli uffici del comitato e delle sezioni di controllo*)

L'organizzazione degli uffici del comitato e delle sezioni di controllo e la loro dotazione organica, sono deliberate dal Consiglio regionale.

La prima dotazione organica dei predetti uffici è quella dettagliatamente indicata nei cinque organigramma uniti alla presente legge, contrassegnati con le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, che costituiscono parte integrante della presente legge.

TITOLO II
(DEI CONTROLLI)

Art. 16.
(*Esercizio del controllo*)

Il comitato regionale e le sezioni provinciali esercitano, con le modalità stabilite dalla presente legge, il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, secondo la vigente normativa dello Stato.

Art. 17.
(*Invio degli atti soggetti a controllo*)

Gli atti soggetti a controllo debbono essere inviati, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, al collegio competente in triplice esemplare con l'attestazione della avvenuta pubblicazione. Gli atti debbono essere accompagnati da un elenco descrittivo in triplice copia.

L'elenco descrittivo deve contenere l'indicazione dell'organo deliberante, il numero dell'atto, l'oggetto dettagliato di esso, le norme di legge o di regolamento applicate, la natura del provvedimento adottato.

Il segretario del comitato o della sezione appone sulle tre copie dell'elenco il timbro-data e ne restituisce all'ente interessato una copia per ricevuta.

Art. 18.
(*Denunce e reclami*)

Ogni cittadino può inviare al comitato o alla sezione competente denuncia o reclamo contro l'atto soggetto a controllo.

I suddetti organi debbono esaminare le denunce e i reclami unitamente agli atti ai quali si riferiscono.

Art. 19.
(*Richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio*)

Il comitato o le sezioni di controllo possono chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato. La richiesta interrompe i termini per una sola volta fino alla data di ricezione delle deduzioni.

Art. 20.
(*Udienza ad amministrazioni locali*)

L'ente soggetto a controllo ha facoltà di essere sentito per l'esame di provvedimenti da esso ammessi.

Il comitato e la sezione devono convocare gli organi richiedenti.

Il collegio può convocare i rappresentanti delle amministrazioni interessate per chiarimenti su determinati atti sottoposti all'esame del collegio stesso.

Le audizioni debbono constare a verbale.

Art. 21.

(*Motivazione dei provvedimenti*)

I provvedimenti degli organi di controllo debbono essere adeguatamente motivati. La motivazione delle ordinanze di annullamento e di rinvio per riesame dovrà tener conto anche delle eventuali osservazioni dell'ente interessato.

Art. 22.

Il provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame deve essere comunicato all'ente interessato nel termine di dieci giorni dalla pronuncia. La comunicazione, se necessario, può essere effettuata anche telegraficamente.

Il provvedimento di annullamento o di rinvio, che è pubblicato per estratto nel «Bollettino Ufficiale» della Regione, deve essere trasmesso in copia, nel termine di venti giorni dalla pronuncia, all'ente interessato che ne cura la pubblicazione nel proprio albo per la durata di giorni cinque dalla data della ricezione.

Art. 23.

(*Rilascio di copie degli atti degli organi di controllo*)

Chiunque abbia interesse, ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia degli atti del comitato e della sezione di controllo.

Art. 24.

(*Controllo sostitutivo*)

Qualora da un ente soggetto alla disciplina della presente legge sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, il comitato o la sezione provinciale competente, previa diffida dell'organo responsabile, con assegnazione di un termine non inferiore, di norma, a giorni quindici, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

Il commissario è nominato dal comitato o dalla sezione di controllo tra i funzionari della carriera direttiva addetti alla rispettiva segreteria. Per particolari ragioni di natura tecnica, ovvero nel caso di deficienza del personale di segreteria, il comitato o la sezione richiede al Presidente della giunta regionale la designazione di un funzionario appartenente ad altra carriera direttiva.

La delibera di nomina del commissario fissa il termine per il compimento dell'atto ed è pubblicata nell'albo dell'ente interessato, soggetto a controllo, per la durata di cinque giorni, a decorrere da quello successivo alla sua ricezione.

Gli atti compiuti dal commissario sono soggetti ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 25.

(*Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo*)

I provvedimenti adottati dal comitato regionale e dalle sezioni provinciali di controllo sono definitivi.

TITOLO III

(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Art. 26.

(*Decorrenza delle funzioni di controllo*)

Le funzioni di controllo spettanti alla Regione sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione dell'avvenuta costituzione degli organi regionali di controllo da parte del Presidente della giunta regionale al commissario del Governo.

Della comunicazione è data notizia, entro cinque giorni, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Art. 27.

(*Definizione dei procedimenti dei controlli in corso*)

Gli atti adottati dagli enti previsti dalla presente legge, che alla data di inizio di attività degli organi regionali di controllo non risultino ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato, sono a cura di questi ultimi trasmessi agli organi regionali competenti.

I termini per l'esercizio delle funzioni di controllo hanno inizio dalla data in cui tali atti pervengono ai suddetti organi.

Art. 28.

All'onere di L. 220 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, per l'anno 1972, si fa fronte mediante prelevamento del relativo importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, sono istituiti i seguenti capitoli:

Sotto sezione I: Amministrazione generale.

Rubrica n. 3 Organi di controllo.

Categoria II: Personale in attività di servizio.

Capitolo 51 con la denominazione: «Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo, compresi i rimborsi e gli oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali del personale (spesa fissa ed obbligatoria)» con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Capitolo 52 con la denominazione: «Compensi per lavoro straordinario al personale avente diritto (decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni)» con lo stanziamento di lire 10 milioni.

Capitolo 53 con la denominazione: «Compensi speciali al personale in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)» con lo stanziamento di lire 5 milioni.

Capitolo 54 con la denominazione: «Indennità spettante al personale comandato da altre sedi (art. 65 legge 10 febbraio 1953, n. 62)» con lo stanziamento di lire 23 milioni.

Capitolo 55 con la denominazione: «Indennità di trasferte e rimborso spese al personale per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe (legge 15 aprile 1961, n. 291 e successive modificazioni)» con lo stanziamento di lire 2 milioni.

Categoria III: Acquisto di beni e servizi.

Capitolo 56 con la denominazione: «Spese per fitto dei locali (Spesa obbligatoria)» con lo stanziamento di lire 8 milioni.

Capitolo 57 con la denominazione: «Spese d'ufficio» con lo stanziamento di lire 10 milioni.

Capitolo 58 con la denominazione: «Spese postali e telegrafiche» con lo stanziamento di lire 2 milioni.

Capitolo 59 con la denominazione: «Spese per indennità ai membri del comitato e delle relative sezioni di controllo sugli atti degli enti locali e ospedalieri» con lo stanziamento di lire 60 milioni.

Al maggior onere di L. 340 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni successivi, sarà fatto fronte con il previsto incremento naturale del gettito dei tributi propri di cui alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 e della quota di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 29.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

ALLEGATO «A»

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE PROVINCE, CONSORZI INTERPROVINCIALI E OSPEDALI REGIONALI

Segretario generale	1 segretario generale 1 impiegato di concetto
Divisione ragioneria	1 capo divisione 1 ragioniere
Divisione amministrativa (Atti delle province, consorzi interprovinciali, ospedali regionali)	1 capo divisione 3 funzionari esperti 4 archivisti o applicati 2 dattilografi 1 centralinista 2 uscieri

ALLEGATO « B »

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DELL'AQUILA (108 comuni)

Segretario generale	1 segretario 1 impiegato di concetto
UFFICIO RISCONTRO	
1° ufficio	1 direttore amministrativo 1 ragioniere
2° ufficio	1 direttore amministrativo 1 ragioniere
3° ufficio	1 direttore amministrativo 1 ragioniere
UFFICIO ACCETTAZIONE — ARCHIVIO — COPIA — SPEDIZIONE	6 archivisti o applicati 2 dattilografi 2 uscieri

ALLEGATO « C »

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI CHIETI (104 comuni)

Segretario generale	1 segretario 1 impiegato di concetto
UFFICIO RISCONTRO	
1° ufficio	1 direttore amministrativo 1 ragioniere
2° ufficio	1 direttore amministrativo 1 segretario
3° ufficio	1 direttore amministrativo 1 ragioniere
UFFICIO ACCETTAZIONE — ARCHIVIO — COPIA — SPEDIZIONE	6 archivisti 2 dattilografi 2 uscieri

ALLEGATO « D »

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI PESCARA (46 comuni)

Segretario generale	1 segretario 1 impiegato di concetto
UFFICIO RISCONTRO	
1° ufficio	1 direttore amministrativo 1 ragioniere
2° ufficio	1 direttore amministrativo 1 ragioniere
UFFICIO ACCETTAZIONE — ARCHIVIO — COPIA — SPEDIZIONE	4 archivisti o applicati 2 dattilografi 2 uscieri

ALLEGATO « E »

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI TERAMO (47 comuni)

Segretario generale	1 segretario 1 impiegato di concetto
UFFICIO RISCONTRO	
1° ufficio	1 direttore amministrativo 1 ragioniere
2° ufficio	1 direttore amministrativo 1 ragioniere
UFFICIO ACCETTAZIONE — ARCHIVIO — COPIA — SPEDIZIONE	4 archivisti o applicati 2 dattilografi 2 uscieri

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 agosto 1972

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1972, n. 14.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1 in materia di circoscrizioni comunali e polizia urbana e rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in materia di circoscrizioni comunali e polizia urbana e rurale, è disciplinato, a sensi dell'art. 16 dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non viene disciplinata da una organica legge regionale e, comunque, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale che vi provvede su proposta della giunta.

In particolare sono attribuite al Consiglio le funzioni relative:

a) alla istituzione di nuovi comuni ed alla variazione di circoscrizioni comunali;

b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;

c) alla determinazione delle sedi municipali;

d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini.

Sono pure attribuite alla competenza del Consiglio regionale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia locale urbana e rurale svolte dagli enti locali, di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1/1972.

Art. 3.

Sono attribuite alla competenza della giunta regionale le funzioni relative:

a) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali;

b) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra comuni riuniti o aggregati;

c) alla separazione o fusione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono.

Ai componenti della giunta sono attribuiti i compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 45 dello statuto.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale:

1) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 5.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 agosto 1962

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1972, n. **15**.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di beneficenza pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di beneficenza pubblica, è disciplinato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non verrà disciplinata da una organica legge regionale e comunque entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione;

2) delibera i programmi ed i piani per l'assegnazione dei fondi per l'assistenza pubblica, determinando i criteri e le modalità di erogazione e ne controlla l'attuazione.

Art. 3.

La giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

1) sovraintende al funzionamento degli E.C.A. di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 agosto 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;

2) attua i programmi ed i piani deliberati dal Consiglio;

3) delibera i provvedimenti concernenti i consorzi in materia assistenziale;

4) decide sulle controversie di cui all'art. 80 della legge 17 agosto 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti della giunta sono attribuiti compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'art 45 dello statuto.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale:

1) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 5.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 agosto 1972

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1972, n. **16**.

Quarta variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 31 *agosto* 1972)

(11806)

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1972, n. **17**.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere ed artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e artigianato è disciplinato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non verrà disciplinata da una organica legge regionale e, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di acque minerali e termali:

delibera le concessioni per la ricerca e l'utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;

autorizza l'apertura e la messa in esercizio di stabilimenti di produzione e l'utilizzazione di acque minerali naturali ed artificiali;

autorizza l'apertura e la messa in esercizio di stabilimenti termali ed idroterapici;

b) in materia di cave e torbiere:

delibera la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi volontari ed obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere;

c) in materia di artigianato:

delibera la disciplina e lo sviluppo delle imprese artigiane;

cura l'incremento della produzione artigiana e lo smercio dei prodotti dell'artigianato;

delibera la disciplina delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese stesse per la presentazione collettiva dei prodotti artigiani e per la loro vendita, per l'assunzione di lavoro e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate, ferma restando la disciplina generale dell'ordinamento delle società cooperative dettate da norme statali;

delibera la nomina degli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi dell'artigianato (commissioni provinciali e regionali per l'artigianato).

Art. 3.

La giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di acque minerali e termali vigila sulla utilizzazione delle sorgenti di acque minerali naturali ancorchè artificialmente gassate e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapeutici;

b) in materia di cave e torbiere:

vigila sulla utilizzazione delle cave e torbiere;

delibera la sottrazione al proprietario della disponibilità della cava o torbiera;

delibera, la concessione a terzi del giacimento nel caso di totale o parziale inutilizzazione dello stesso;

esegue la raccolta dei dati statistici sulla utilizzazione dei giacimenti;

c) in materia di artigianato:

vigila sull'assistenza tecnica ed artistica e sulla tutela dell'artigianato;

esegue rilevazioni ed indagini economiche sull'attività dell'artigianato;

delibera le forme di incentivazione dello sviluppo tecnico ed economico dell'artigianato.

Ai componenti della giunta sono attribuiti i compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 45 dello statuto.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale:

1) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 5.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 settembre 1972

DE CECCO

(11807)

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1972, n. **18.**

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *dell'8 settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, è disciplinato, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non verrà disciplinata da un'organica legge regionale da approvarsi comunque entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) approva i piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) determina l'estensione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della legge n. 1150 ed approva detto piano;

c) approva l'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale ed adotta le misure previste dall'art. 8, quinto comma della citata legge 1150 relativamente all'obbligo medesimo;

d) approva i piani regolatori generali; autorizza ed approva le relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari, ospedalieri ed industriali;

e) definisce i criteri per la formazione ed approva i piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

f) definisce ed approva le norme urbanistiche alle quali dovranno attenersi le comunità montane nel redigere i piani di sviluppo urbanistico di cui all'art. 7 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed approva detti piani;

g) autorizza i Comuni ed i loro consorzi alla formazione del piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

h) costituisce, su richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, consorzi obbligatori tra comuni per la formazione di piani di zona consortili, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

i) approva i piani ed i programmi regionali in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici;

l) approva i piani ed i programmi degli interventi finanziari e determina i criteri di riparto;

m) provvede alla classificazione delle strade regionali;

n) provvede alla nomina dei collegi dei revisori negli enti, consorzi, istituti ed organismi locali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione;

o) esprime i pareri sulla classificazione e declassificazione delle strade statali, sui programmi di competenza dell'ANAS, sui provvedimenti di competenza degli organi statali in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche, agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti, alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo ed in genere sugli atti di competenza statale concernenti la programmazione.

Art. 3.

La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

a) approva i piani di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra;

b) approva i piani delle zone destinate alla edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

c) delibera la formazione obbligatoria dei piani di zona, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

d) fissa i termini per la formazione dei piani particolareggiati; approva i medesimi e le relative varianti; adotta le misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

e) adotta i provvedimenti di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

f) annulla le deliberazioni e i provvedimenti autorizzativi comunali, a norma dell'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche;

g) esprime il parere sulle demolizioni di costruzioni abusive, ai sensi dell'art. 32 della predetta legge 1150;

h) adotta i provvedimenti di sospensione e di demolizione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;

i) approva i regolamenti edilizi comunali ed i programmi di fabbricazione;

l) dà il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;

m) concede il nulla-osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

n) formula al Consiglio regionale proposte di piani e di programmi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici;

o) adotta i provvedimenti di attuazione di piani e di programmi generali approvati dal Consiglio regionale;

p) sovrintende, in conformità agli indirizzi e alle direttive del Consiglio regionale, alla esecuzione delle opere pubbliche e alla organizzazione dei servizi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici;

q) esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissione, comitati ed organismi collegali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti la materia di cui all'art. 1 della presente legge;

r) esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, non riservate alla competenza del Consiglio regionale, nei confronti di Enti, consorzi, istituti, ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1.

Ai componenti la Giunta regionale sono attribuiti compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 45 dello Statuto.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale:

a) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello Statuto;

b) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, a norma dell'art. 121 della Costituzione.

c) esercita le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, relative alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori ed esercita tutte le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità o di occupazione temporanea o di urgenza, compresa la determinazione amministrativa della indennità e la retrocessione per le opere di interesse regionale e per quelle delegate alla Regione.

Art. 5.

E' istituito il Comitato Regionale tecnico-amministrativo con funzioni di consulenza tecnica degli organi della Regione in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

Il Comitato è costituito da due sezioni: Sezione urbanistica e beni ambientali e Sezione lavori pubblici.

I pareri della Sezione urbanistica e beni ambientali sostituiscono i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quelli degli organi centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione e della Sezione urbanistica regionale presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche previsti dalla normativa vigente nelle materie di competenza regionale.

La sezione lavori pubblici esercita le funzioni demandate dall'attuale legislazione statale al comitato tecnico-amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

Il comitato funziona normalmente per sezioni.

Il Consiglio regionale e la giunta possono richiedere la riunione delle due sezioni in seduta comune quando si tratti di esprimere pareri su materie di competenza congiunta.

Art. 6.

Ciascuna sezione del comitato regionale tecnico-amministrativo è così composta:

a) il componente della giunta regionale preposto al settore con funzioni di presidente di sezione;

b) tre funzionari della Regione designati dalla giunta;

c) cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre, scelti di norma tra gli iscritti agli albi previsti dalle disposizioni vigenti.

Un funzionario della Regione, designato dalla giunta, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Il comitato a sezioni riunite è presieduto dal presidente della Sezione urbanistica e beni ambientali.

I membri di ciascuna delle due sezioni del comitato sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 7.

Alle sedute di ciascuna sezione, o delle sezioni riunite, devono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

I presidenti possono altresì disporre la partecipazione di esperti ai lavori della sezione o delle sezioni riunite.

Il presidente della sezione urbanistica e beni ambientali può invitare alle riunioni, avuto riguardo agli affari posti all'ordine del giorno, i rappresentanti della soprintendenza ai monumenti e alle antichità dell'Abruzzo, degli uffici centrali e periferici dello Stato, nonchè dell'Ispettorato regionale delle foreste per le questioni concernenti l'assetto idrogeologico e forestale.

Art. 8.

Il presidente, i componenti la giunta ed i consiglieri regionali possono intervenire senza diritto di voto alle adunanze delle sezioni del comitato tecnico-amministrativo regionale.

Non possono essere membri del comitato tecnico-amministrativo regionale coloro i quali in proprio o quali soci o amministratori di società abbiano rapporti di prestazione d'opera, di fornitura o simili con la Regione; coloro i quali assumono l'esecuzione di opere pubbliche e l'esercizio di servizi pubblici, ovvero siano in qualsiasi modo interessati in tali imprese, nonchè gli amministratori comunali, provinciali e dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

I membri del comitato tecnico-amministrativo regionale non hanno diritto di voto nelle adunanze nelle quali vengono esaminati i piani ed i progetti da loro redatti, anche se in collaborazione con altri professionisti.

Ai componenti del comitato tecnico-amministrativo di cui alla lettera c) dell'art. 6, nonchè agli esperti invitati, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza, la cui misura verrà determinata con apposita legge regionale.

Art. 9.

Per la validità della seduta del comitato tecnico-amministrativo regionale è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

I dirigenti del provveditorato alle opere pubbliche, degli uffici del genio civile nonchè delle sezioni autonome del genio civile sono destinatari di ordini di accreditamento.

L'ordine di accreditamento è disposto dal Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta.

Il funzionario delegato osserva, in quanto applicabili e compatibili, le norme sulla contabilità generale dello Stato, ivi compreso l'obbligo di rendiconto.

Art. 11.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 settembre 1972

DE CECCO

(11808)

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1972, n. **19.**

Norme di attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, è disciplinato, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dalla presente legge fino alla entrata in vigore della presente legge regionale per la delega delle funzioni agli enti locali, di cui all'art. 10 dello statuto.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) indica le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al comitato per l'edilizia residenziale;

b) approva i programmi di localizzazione;

c) autorizza i comuni ed i loro consorzi alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;

d) promuove la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili di cui all'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) coordina ed indica le priorità delle richieste di finanziamento, sul fondo speciale di urbanizzazione avanzate dai comuni interessati;

f) approva le convenzioni di cui agli articoli 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 quando superino il valore di trecento milioni;

g) nomina i componenti le commissioni tecniche costituite presso ciascun I.A.C.P. ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

La giunta regionale provvede all'attuazione dei programmi ed alla esecuzione, ai sensi dell'articolo 46 dello statuto, delle deliberazioni del Consiglio regionale.

Essa esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

1) approva i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed i piani di lottizzazione;

2) concede i nulla osta di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357 quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio ed al programma di fabbricazione;

3) delimita i centri edificati ove i comuni non vi provvedano nel termine di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

4) adotta i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

5) richiede ai comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167, di provvedere all'indicazione delle aree per la localizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa;

6) approva le convenzioni di cui agli articoli 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 fino ad un valore di 300 milioni;

7) provvede al censimento dei fabbisogni abitativi, in collaborazione col C.E.R.;

8) nomina, ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1971, n. 865, i Presidenti ed i vice presidenti degli istituti autonomi per le case popolari, nonchè il presidente del collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale, sentita eventualmente la sezione urbanistica e beni ambientali del comitato regionale tecnico amministrativo, effettua la scelta delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi qualora il consiglio comunale non vi provveda nel termine di cui al terzo comma dello art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Presidente della giunta esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) dichiara la pubblica utilità di indifferibilità ed urgenza delle opere e provvede agli adempimenti di cui agli articoli 11, 12 e 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) approva le deliberazioni dei consigli comunali concernenti le aree destinate ad insediamenti produttivi ai sensi del secondo comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia urbanistica.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 settembre 1972

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1972, n. **20.**

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, in materia di turismo e industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, in materia di turismo ed industria alberghiera, è disciplinato ai sensi dell'art. 16 dello statuto dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non verrà disciplinata da una organica legge regionale e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le funzioni e delibera in ordine:

a) alla programmazione, allo sviluppo e alla incentivazione del turismo nel territorio della Regione;

b) al riconoscimento ed alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonchè alla determinazione delle località di interesse turistico;

c) al vincolo alberghiero;

d) alla nomina ed alla revoca degli amministratori degli EE.PP.TT. e AA.C.S.T.;

e) alla nomina dei collegi dei revisori.

Art. 3.

La giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

delibera il riconoscimento delle agenzie di viaggio;

provvede alla classificazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda;

complessi ricettivi extralberghieri (campeggi, villaggi turistici, ostelli ecc.);

delibera il riconoscimento delle guide, comprese quelle alpine, dei corrieri, degli interpreti;

provvede in merito all'attività promozionale turistica in Italia ed all'estero per iniziative realizzate nel proprio territorio;

esercita il controllo sugli atti degli EE.PP.TT. delle AA. C.S.T.

Ai componenti della giunta sono attribuiti compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 45 dello statuto.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale;

1) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello Statuto;

2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 5.

Fino a quando non verrà stabilito diversamente con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 settembre 1972

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1972, n. **21**.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, in materia di fiere e mercati.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, in materia di fiere e mercati, è disciplinato, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non verrà disciplinata da un'organica legge regionale.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di fiere, esposizioni e mostre:

delibera in ordine all'iniziativa per il riconoscimento di nuovi enti per l'organizzazione di fiere nazionali ed internazionali;

nomina il presidente del consiglio di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali;

delibera lo scioglimento degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere, mostre ed esposizioni di cui all'art. del decreto delegato;

b) in materia di mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici:

emana i regolamenti-tipo per i mercati all'ingrosso;

emana i regolamenti per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi;

autorizza l'istituzione dei mercati all'ingrosso.

Art. 3.

Il Presidente della giunta regionale;

1) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello Statuto;

2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 4.

La giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, non attribuite alla competenza del Consiglio e del Presidente della giunta, dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Sono conservate alle provincie, ai comuni ed altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nella materia di cui all'art. 1 del decreto delegato n. 7 del 15 gennaio 1972.

Art. 6.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 settembre 1972

DE CECCO

(11809)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.